

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 luglio 2017, n. 428

Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio

Oggetto: Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

di concerto con Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e la legge regionale di recepimento Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. ii. "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

PRESO ATTO in particolare che l'art. 22, comma 6, della L. n. 394/91 prevede tra l'altro la possibilità di realizzare prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi nelle aree protette regionali se necessari per ricomporre squilibri ecologici;

VISTE la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e la legge regionale di recepimento Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

PRESO ATTO in particolare che l'art. 35, comma 2, della L.R. n. 17/95 prevede che il controllo numerico possa essere esercitato esternamente alle aree naturali protette regionali con modalità selettive, e solo a seguito di comprovata inefficacia dei metodi ecologici da parte di ISPRA (ex INFS), "per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche";

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa", che all'art. 2 individua un sistema organico di interventi finalizzato tra l'altro alla gestione e al controllo delle specie di fauna selvatica e alla prevenzione dei danni causati dalla fauna stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2015, n. 676 con la quale è stata approvata la "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 29/97";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 847 con la quale sono state approvate le "Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6091 concernente la "Legge Regionale 17/95, art. 32. Disciplina di funzionamento delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) e relativa regolamentazione sanzionatoria" ed in particolare l'Allegato A, art. 16 della stessa deliberazione che disciplina le modalità del controllo delle popolazioni faunistiche nelle aree destinate a gestione privata della caccia (AFV e AATV);

CONSIDERATO che il cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo in molti contesti nazionali ed europei e che l'insorgere di tale criticità è anche legata all'incremento numerico dei cinghiali, attualmente stimati nel nostro paese in oltre un milione di individui;

CONSIDERATO che in diverse aree del Paese e della Regione la situazione determina gravi problematiche ed in alcuni contesti appare fuori controllo, a tal punto da rendere insostenibile la convivenza tra la specie e l'agricoltura, oltre a porre rischi concreti per l'incolumità pubblica (in particolare per la circolazione stradale) e rappresentare una seria minaccia per la biodiversità;

CONSIDERATO che la gestione dei conflitti sociali ingenerati dalla presenza del cinghiale costituisce non di rado il vero passaggio critico della gestione della specie e che lo scontro sociale che si innesca tra i diversi attori coinvolti nella gestione del cinghiale (cacciatori, agricoltori, ambientalisti, fruitori della natura, ecc.) raggiunge i massimi livelli all'interno delle aree protette e spesso mina la piena operatività degli enti gestori nel contrasto degli impatti provocati dalla specie;

CONSIDERATO che il territorio destinato a gestione programmata della caccia e aree protette costituiscono un sistema ecologicamente continuo e occupato dalle stesse popolazioni di cinghiale e che le densità all'interno delle aree protette possono subire aumenti improvvisi e rilevanti per effetto della pressione di caccia che sposta gli animali all'interno di zone più tranquille e sicure, per poi ridistribuirsi sul territorio una volta terminata la stagione venatoria;

CONSIDERATO inoltre che l'assenza di strategie di gestione della specie coordinate e condivise tra aree protette e territorio destinato a gestione programmata della caccia circostante, impedisce un controllo efficace degli impatti che il cinghiale esercita sia sulle attività antropiche che sulla biodiversità, tra cui habitat e specie tutelati da direttive o norme (internazionali, nazionali e regionali) o di interesse conservazionistico regionale o locale, che spesso costituiscono i valori che giustificano l'istituzione dell'area protetta.

CONSIDERATO infine che l'incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie ha prodotto situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, incluso il territorio della città di Roma, creando l'esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti, resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana.

VALUTATO il quadro conoscitivo di sintesi relativo ai cinghiali prelevati agli impatti provocati dalla specie sul territorio regionale negli ultimi anni, di seguito riportato:

	<i>Prelievo (venatorio) 2013-2016</i>	<i>Prelievo (controllo numerico) 2013-2016</i>	<i>Indennizzi per danni 2011-2015</i>	<i>Incidenti stradali 2011-2015</i>
Territori esterni alle Aree protette regionali	43.538	non comunicato dalle province	€ 4.747.697	1190
Aree protette regionali	---	822	€ 2.017.237	130
Totale	43.538	822	6.764.934	1320

CONSIDERATO, inoltre, che il reiterato e diffuso verificarsi di danni alle attività antropiche e incidenti stradali riconducibili al cinghiale, oltre a comportare un ingente esborso in termini economici per i soggetti regionali competenti per gli indennizzi e i risarcimenti, genera un numero considerevole di contenziosi

legali la cui gestione comporta un notevole dispendio di risorse umane ed economiche da parte delle strutture regionali preposte;

RITENUTO che per portare questa situazione sotto controllo sia indispensabile che tutti gli attori, per quanto di loro competenza, adottino misure gestionali stringenti e mirate a rendere sostenibile la convivenza tra uomo e cinghiale;

CONSIDERATO inoltre che, data la complessità della problematica, qualsiasi strategia o piano di gestione del cinghiale e dei suoi impatti per garantire credibilità ed efficacia debba necessariamente superare la compartimentazione tra aree protette e territorio destinato a gestione programmata della caccia;

RITENUTO indispensabile orientare la gestione della specie in primo luogo verso una intensificazione e razionalizzazione degli interventi di prevenzione degli impatti e in secondo luogo verso una drastica riduzione delle densità in particolare mediante l'attuazione, oltre alla normale attività di caccia, di piani di controllo numerico quantitativamente significativi;

CONSIDERATO che la Regione Lazio finanzia le misure individuate con il Programma Operativo Annuale, elaborato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/15, e finalizzate alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;

CONSIDERATO che nell'ambito del Programma Operativo 2017 la Regione Lazio ha indicato le risorse finanziarie previste dal Bilancio regionale 2017 per l'indennizzo e la prevenzione del danno da fauna selvatica;

CONSIDERATO inoltre che nell'ambito del Programma Operativo 2017 la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ha individuato 13 aree naturali protette regionali come siti di intervento prioritario, seppur non esclusivo, per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale attraverso attività di controllo numerico;

CONSIDERATO che in data 16/02/2017 hanno preso avvio i lavori del Tavolo tecnico sui problemi causati dalla fauna selvatica in contesto urbano, istituito e coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, al quale la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, nonché le aree naturali protette regionali interessate hanno fino ad oggi partecipato attivamente;

RITENUTO per i motivi sopra esposti e per il reiterato manifestarsi di criticità connesse con la presenza del cinghiale sul territorio regionale, di dover delineare i seguenti "Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio", sulla base dei quali le Direzioni regionali competenti potranno definire le opportune azioni gestionali:

1. CONTROLLO E GESTIONE DELLA SPECIE

Si ritiene prioritaria la definizione di un piano di gestione della specie organico e coordinato per tutto il territorio regionale (territorio destinato a gestione programmata della caccia e aree protette), fondato su obiettivi specifici di sostenibilità della presenza della specie nelle diverse aree in relazione ai conflitti con le attività antropiche e alla biodiversità. Tale piano dovrà prevedere il pieno coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e delle squadre di caccia al cinghiale nei confronti della gestione del territorio ad essi assegnato. Per quanto concerne il prelievo venatorio si dovrà avviare l'attivazione dell'utilizzo diffuso di tecniche di caccia attualmente non praticate per la specie sul territorio regionale (girata e tiro selettivo da appostamento fisso) in aggiunta alla già

previsa tecnica della braccata, in primo luogo al fine di aumentare i prelievi. Al di fuori dell'esercizio del prelievo venatorio il piano di gestione dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 19 L. 157/92 e dell'art. 35 L.R. 17/95, l'attivazione urgente e quantitativamente significativa di interventi di controllo numerico, in particolare nelle zone esterne alle aree protette. L'attuazione di tali interventi, ove necessario, dovrà prevedere il pieno coinvolgimento del mondo agricolo. Per creare le condizioni utili all'attuazione di suddetti indirizzi, andrà strutturato un programma di formazione diffusa delle figure necessarie ad incrementare le attività di prelievo, sia in caccia che in controllo: cacciatori di selezione da appostamento, cacciatori in girata, conduttori di cane limiere, conduttori di cane da traccia, coadiutori ai piani di controllo (anche agricoltori senza porto d'armi per le operazioni diverse dall'abbattimento), a cui si aggiungerà la formazione per cani limiere e cani da traccia. In collaborazione con le Polizie Provinciali andrà, inoltre, effettuata una verifica stringente del rispetto del divieto di foraggiamento introdotto dalla L. 221/15.

2. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 L.R. 4/15 si ritiene urgente la predisposizione e adozione del regolamento regionale sulle modalità di vendita delle carni di cinghiali prelevati in attività di controllo. In considerazione delle criticità più volte rilevate in questo ambito si dovrà perseguire la creazione di almeno una struttura di proprietà regionale con funzioni di mattatoio autorizzato al trattamento della selvaggina ai sensi del Reg. (CE) 853/04. Al fine di scongiurare l'eventuale commercio illecito, che costituisce un incentivo al mantenimento di elevate densità del cinghiale, si provvederà alla stipula di un accordo con le Forze dell'ordine preposte finalizzato all'intensificazione dei controlli sulla tracciabilità delle carni, in particolare nei confronti degli operatori della ristorazione.

3. RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULL'AGRICOLTURA

In aggiunta agli indirizzi relativi alla gestione delle popolazioni, si ritiene opportuna la definizione di ulteriori azioni complementari finalizzate alla riduzione degli impatti del cinghiale sulle attività agricole. Tra queste si segnala la creazione di un sistema regionale unico di raccolta dei dati georeferenziati sui danni da fauna, la realizzazione di una campagna di informazione diffusa degli agricoltori sulle tecniche e le modalità di prevenzione del danno, mirata a favorire anche l'adozione autonoma di iniziative in tal senso, e la formazione e aggiornamento del personale delle aree naturali protette regionali e degli ambiti territoriali di caccia per l'attuazione sia di interventi di prevenzione dei danni e degli incidenti stradali (recinzioni fisse/elettrificate; dissuasori lungo le strade) sia di prelievo in controllo (catture e abbattimenti). Per quanto concerne l'esclusione dal vigente regime *de minimis* relativo ai danni da fauna selvatica degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna nelle aree protette e dei danni da fauna protetta nelle aree esterne, non appena verrà emanato il decreto nazionale in materia, si dovrà provvedere all'adozione e successiva notifica alla Commissione Europea di un atto che, coerentemente con le peculiarità del contesto, declini tale decreto sul territorio regionale.

4. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI

L'individuazione sistematica dei tratti a maggiore pericolosità di competenza regionale è un'attività da realizzare prioritariamente in quanto propedeutica all'adozione di opportune misure di mitigazione del rischio di collisioni. Per procedere a tale individuazione sarà necessario costruire un sistema unico di raccolta dei dati georeferenziati sugli incidenti stradali provocati su tutto il territorio regionale. Nel contempo si ritiene irrinunciabile una razionalizzazione, in ottica unitaria e

non ripartita in ambiti protetti e non, di tutti gli aspetti procedurali di competenza regionale inerenti gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

5. GESTIONE DEL CONFLITTO NELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Nell'intento di perseguire con urgenza la riduzione dell'impatto della specie sulle attività antropiche e sulla biodiversità e in aggiunta alla prosecuzione degli interventi di controllo tramite catture e abbattimenti selettivi già in essere in molte aree protette regionali, andrà valutata con urgenza l'opportunità di attivare interventi di controllo numerico anche nelle restanti aree caratterizzate da impatti significativi, prevedendo ove necessario la collaborazione con il mondo venatorio ed agricolo residente. La riduzione della movimentazione di cinghiali da e verso l'area protetta, dovrà essere perseguita anche mediante la sollecita approvazione delle aree contigue alle aree naturali protette regionali (art. 10, L.R. 29/94), in modo da creare zone cuscinetto tra aree protette e territorio destinato a gestione programmata della caccia, in cui il prelievo venatorio possa essere modulato anche in funzione delle caratteristiche e dei valori dei territori. L'analisi delle criticità emerse rende, infine, improrogabile la sollecita definizione di opportune modifiche al quadro normativo vigente, volte in primo luogo a semplificare l'iter autorizzativo per l'attuazione degli interventi di controllo nelle aree protette, e in secondo luogo ad un adeguamento alle normative europee, indispensabile per evitare i frequenti contenziosi legali.

RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione di suddetti indirizzi per rispondere ad un mutato contesto faunistico, sociale ed economico, che negli ultimi anni ha visto un notevole incremento dei danni da cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate

- di approvare i seguenti "Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio":

1. CONTROLLO E GESTIONE DELLA SPECIE

Si ritiene prioritaria la definizione di un piano di gestione della specie organico e coordinato per tutto il territorio regionale (territorio destinato a gestione programmata della caccia e aree protette), fondato su obiettivi specifici di sostenibilità della presenza della specie nelle diverse aree in relazione ai conflitti con le attività antropiche e alla biodiversità. Tale piano dovrà prevedere il pieno coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e delle squadre di caccia al cinghiale nei confronti della gestione del territorio ad essi assegnato. Per quanto concerne il prelievo venatorio si dovrà avviare l'attivazione dell'utilizzo diffuso di tecniche di caccia attualmente non praticate per la specie sul territorio regionale (girata e tiro selettivo da appostamento fisso) in aggiunta alla già prevista tecnica della braccata, in primo luogo al fine di aumentare i prelievi. Al di fuori dell'esercizio del prelievo venatorio il piano di gestione dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 19 L. 157/92 e dell'art. 35 L.R. 17/95, l'attivazione urgente e quantitativamente significativa di interventi di controllo numerico, in particolare nelle zone esterne alle aree protette. L'attuazione di tali interventi, ove necessario, dovrà prevedere il pieno coinvolgimento del mondo agricolo. Per creare le condizioni utili all'attuazione di suddetti indirizzi, andrà strutturato un programma di formazione diffusa delle figure necessarie ad incrementare le attività di prelievo, sia in caccia che in controllo: cacciatori di

selezione da appostamento, cacciatori in girata, conduttori di cane limiere, conduttori di cane da traccia, coadiutori ai piani di controllo (anche agricoltori senza porto d'armi per le operazioni diverse dall'abbattimento), a cui si aggiungerà la formazione per cani limiere e cani da traccia. In collaborazione con le Polizie Provinciali andrà, inoltre, effettuata una verifica stringente del rispetto del divieto di foraggiamento introdotto dalla L. 221/15.

2. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 L.R. 4/15 si ritiene urgente la predisposizione e adozione del regolamento regionale sulle modalità di vendita delle carni di cinghiali prelevati in attività di controllo. In considerazione delle criticità più volte rilevate in questo ambito si dovrà perseguire la creazione di almeno una struttura di proprietà regionale con funzioni di mattatoio autorizzato al trattamento della selvaggina ai sensi del Reg. (CE) 853/04. Al fine di scongiurare l'eventuale commercio illecito, che costituisce un incentivo al mantenimento di elevate densità del cinghiale, si provvederà alla stipula di un accordo con le Forze dell'ordine preposte finalizzato all'intensificazione dei controlli sulla tracciabilità delle carni, in particolare nei confronti degli operatori della ristorazione.

3. RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULL'AGRICOLTURA

In aggiunta agli indirizzi relativi alla gestione delle popolazioni, si ritiene opportuna la definizione di ulteriori azioni complementari finalizzate alla riduzione degli impatti del cinghiale sulle attività agricole. Tra queste si segnala la creazione di un sistema regionale unico di raccolta dei dati georeferenziati sui danni da fauna, la realizzazione di una campagna di informazione diffusa degli agricoltori sulle tecniche e le modalità di prevenzione del danno, mirata a favorire anche l'adozione autonoma di iniziative in tal senso, e la formazione e aggiornamento del personale delle aree naturali protette regionali e degli ambiti territoriali di caccia per l'attuazione sia di interventi di prevenzione dei danni e degli incidenti stradali (recinzioni fisse/elettrificate; dissuasori lungo le strade) sia di prelievo in controllo (catture e abbattimenti). Per quanto concerne l'esclusione dal vigente regime *de minimis* relativo ai danni da fauna selvatica degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna nelle aree protette e dei danni da fauna protetta nelle aree esterne, non appena verrà emanato il decreto nazionale in materia, si dovrà provvedere all'adozione e successiva notifica alla Commissione Europea di un atto che, coerentemente con le peculiarità del contesto, declini tale decreto sul territorio regionale.

4. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI

L'individuazione sistematica dei tratti a maggiore pericolosità di competenza regionale è un'attività da realizzare prioritariamente in quanto propedeutica all'adozione di opportune misure di mitigazione del rischio di collisioni. Per procedere a tale individuazione sarà necessario costruire un sistema unico di raccolta dei dati georeferenziati sugli incidenti stradali provocati su tutto il territorio regionale. Nel contempo si ritiene irrinunciabile una razionalizzazione, in ottica unitaria e non ripartita in ambiti protetti e non, di tutti gli aspetti procedurali di competenza regionale inerenti gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

5. GESTIONE DEL CONFLITTO NELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Nell'intento di perseguire con urgenza la riduzione dell'impatto della specie sulle attività antropiche e sulla biodiversità e in aggiunta alla prosecuzione degli interventi di controllo tramite catture e abbattimenti selettivi già in essere in molte aree protette regionali, andrà valutata con urgenza l'opportunità di attivare interventi di controllo numerico anche nelle restanti aree caratterizzate da

impatti significativi, prevedendo ove necessario la collaborazione con il mondo venatorio ed agricolo residente. La riduzione della movimentazione di cinghiali da e verso l'area protetta, dovrà essere perseguita anche mediante la sollecita approvazione delle aree contigue alle aree naturali protette regionali (art. 10, L.R. 29/94), in modo da creare zone cuscinetto tra aree protette e territorio destinato a gestione programmata della caccia, in cui il prelievo venatorio possa essere modulato anche in funzione delle caratteristiche e dei valori dei territori. L'analisi delle criticità emerse rende, infine, improrogabile la sollecita definizione di opportune modifiche al quadro normativo vigente, volte in primo luogo a semplificare l'iter autorizzativo per l'attuazione degli interventi di controllo nelle aree protette, e in secondo luogo ad un adeguamento alle normative europee, indispensabile per evitare i frequenti contenziosi legali.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it